



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 3735/VI-7

Fai della Paganella, 12 settembre 2022

OGGETTO: *Istituzione area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"*

N. 75 Reg. Ord.

IL SINDACO

Rilevato che l'Amministrazione comunale è proprietaria di un'area sosta camper sita in località Ori, insistente sulle pp.ffa. 488/1 e 488/6 in C.C. Fai, i cui lavori di realizzazione sono stati recentemente ultimati;

Richiamato l'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" che recita: "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco [...] istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185";

Visto l'art. 185 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan;

Vista la Legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 19 "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi";

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Dato atto che la nuova area di sosta è attrezzata con tutti i confort previsti (scarico, erogazione idrica, controllo remoto, accessi controllati, erogazione elettrica, videosorveglianza);

Considerato che l'istituzione di un'area destinata al parcheggio delle autocaravan garantisce la massima sicurezza nonché un servizio ai frequentatori del Comune di Fai della Paganella;

ORDINA

L'istituzione dell'area sosta camper sita in località Ori, insistente sulle pp.ffa. 488/1 e 488/6 in C.C. Fai ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

DISPONE CHE

- È permesso l'allacciamento alla corrente elettrica e idrica erogate dalle apposite colonnine e l'attività di carico idrico e scarico reflui attraverso l'apposito impianto tecnologico realizzato;
- L'utilizzo dell'area per la sosta temporanea è consentita per una durata non superiore a 48 ore;



PEFC TM


PEFC/18-21-02/146



EMAS



Distretto
famiglia
PAGANELLA



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

- La tariffa per l'utilizzo dell'area sosta camper è stabilita con deliberazione della Giunta comunale;
- La tariffa per la sosta temporanea giornaliera consente l'utilizzo di tutti i servizi previsti. La sosta all'interno dell'area è consentita solo alle autocaravan come definite dall'art. 54 lett. m) del D.Lgs. 285/1992: *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"*;
- L'accesso all'area è comunque garantito anche a coloro che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua;
- La sosta è consentita solo nelle apposite piazzole;
- E' vietato sostare lungo il passaggio delle aree di manovra, sostare all'esterno ed all'interno, in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli;
- L'area camper non è custodita. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno;
- Nell'area camper è vietato:
 - l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili;
 - usare l'acqua per lavare l'autocaravan, per usi personali (es. docce), e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio;
 - all'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni;
 - lasciare incustoditi gli animali in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
 - lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati. È fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami;
 - depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti;
 - attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
 - scavare buche;
 - piantare picchetti.
- E' fatto obbligo ai fruitori dell'area di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza;
- L'impianto di smaltimento igienico - sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 è pertinenza dell'area camper;
- Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario;
- E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido;



PEFC TM

PEFC/18-21-02/146




EMAS



DOLOMITI
FONDAZIONE
UNESCO
SOCIO
SOSTENITORE



Distretto
famiglia
PAGANELLA



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

- Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario;
- La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.

AVVERTE

La presente ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico mediante i regolari cartelli stradali da porre in corrispondenza della nuova area camper in loc. Ori a Fai della Paganella.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza, entro sessanta giorni, è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. di Trento o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.



IL SINDACO
- dott.ssa Mariavittoria Mottes -

La presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Stazione Carabinieri di Andalo
- Polizia Locale dei Comuni di Cavedago - Fai della Paganella - Molveno - Spormaggiore
- Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Fai della Paganella
- Pubblicazione all'Albo comunale



PEFC TM

PEFC/18-21-02/146

